**Nota Informativa - Sezione relativa alle sanzioni per mancata comunicazione dei dati, come indicato all'art. 47 del d.lgs. n.33/2013.**

Le sanzioni di cui all'art. 47 d.lgs. n. 33/2013 si applicano solo per la mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica (compensi di cui alla lett. c) art. 14 d.lgs. n. 33/2013), nonché di quelli concernenti la situazione patrimoniale ai sensi della lett. f) co. 1 del succitato art. 14, non applicabile ai Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Nel caso di omessa comunicazione dei dati di cui alle lett. b), d) ed e), l'art. 47 d.lgs. n. 33/2013 non prevede applicazione di sanzioni specifiche. Per tale tipologia di violazioni deve essere effettuata segnalazione alla CIVIT e agli altri organi previsti dall'art. 43 co. 1 del predetto decreto.